

*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*

Roma, 23 FEB. 2012  
Prot. n. 764/00

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM (2011) 525 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità degli atti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

hiti

(All.)

Signor José Manuel Barroso  
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES



# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 133

## RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore VALLARDI)

*approvata nella seduta del 16 febbraio 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 PER  
QUANTO RIGUARDA L'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BOVINI  
E CHE SOPPRIME LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA  
FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE (COM (2011) 525 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2012

**INDICE**

Testo della risoluzione ..... *Pag.* 3

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 525 definitivo;

premessi che:

la proposta di regolamento in esame propone di modificare il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione elettronica dei bovini, il quale già abrogava la normativa contenuta nel regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997;

in passato il legislatore comunitario era intervenuto a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), predisponendo una serie di norme che istituivano un sistema di rintracciabilità individuale dei bovini mediante l'applicazione agli animali di due marchi auricolari. Inoltre, erano stati previsti l'istituzione di registri tenuti presso le aziende, un passaporto per ogni singolo animale relativo ai dati di tutti i movimenti del bovino e la connessa segnalazione degli stessi in una base dati informatizzata, in modo tale che, in caso di malattie, si potesse risalire alle fonti d'origine dell'animale;

il regolamento (CE) n. 1760/2000, confermando i principi ispiratori del regolamento (CE) n. 820/97, ha istituito un sistema di individuazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, prevedendo il doppio marchio auricolare, il registro dell'azienda, il passaporto per i bovini, e la base di dati informatizzata, ed inoltre un'etichettatura facoltativa di identificazione elettronica a radiofrequenza (RFID);

nella normativa risalente al 1997 le tecniche di identificazione elettronica non erano sviluppate al punto da essere impiegate in via obbligatoria. Tuttavia, grazie all'evoluzione in campo tecnologico, l'identificazione a radiofrequenza (RFID) ha segnato fondamentali progressi, consentendo una maggiore e più rapida lettura dei codici dei singoli animali, con una notevole riduzione di oneri amministrativi in corso e in prospettiva;

l'identificazione elettronica obbligatoria è stata adottata in ambito comunitario per varie specie animali, tanto che alcuni Stati dell'Unione europea hanno deciso volontariamente di applicare l'identificazione di tipo elettronico dei bovini, che va ad aggiungersi a quella tradizionale;

in mancanza di una disciplina comune europea che regoli l'utilizzo delle tecniche elettroniche, potrebbe verificarsi che ogni singolo Stato

adotti norme differenti, tali da pregiudicare lo scambio armonico dei dati elettronici degli animali;

relativamente all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, è necessario ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi e i relativi costi che comporta il sistema facoltativo attualmente in vigore, il quale prevede il passaggio obbligato di una procedura formale di approvazione della Commissione;

la proposta in questione mira all'introduzione di un regime facoltativo di identificazione, per cui gli animali potranno essere identificati grazie a due marchi auricolari convenzionali, come da sistema vigente, ovvero attraverso un marchio auricolare visibile convenzionale e un marchio elettronico, lasciando libertà di organizzazione agli Stati membri e agli operatori privati. Tale opzione a livello comunitario non esclude che i singoli Stati membri possano optare su un sistema elettronico di tipo obbligatorio a livello nazionale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in senso favorevole.